

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

Il giorno 4 marzo 2023, alle ore 20.00, presso la sede sociale in Cerro Al Volturno, Via Aldo Moro snc, si è riunita, debitamente convocata con avviso di convocazione del 20 febbraio 2023, l'assemblea straordinaria dei soci, in prima convocazione, dell'Associazione "LA SQUADRA DEL CUORE-ODV, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

-Modifica dello statuto dell'Associazione. Delibera inerente e conseguente.

Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi dello statuto sociale, il Presidente Dott. Giulio Farrocco, che invita il Rag. Vincenzo Iannarelli a svolgere le funzioni di segretario.

Il Presidente constata e fa constatare che sono presenti oltre a lui Presidente tutti i Soci aventi diritto al voto in proprio o per delega e dichiara, pertanto, la presente assemblea straordinaria validamente costituita, ai sensi dello statuto sociale, ed atta a discutere e deliberare sull'unico punto all'ordine del giorno.

Tutti i presenti si dichiarano sufficientemente informati sull'argomento in discussione. Passando alla trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno, il Presidente informa i presenti che è pervenuta dal terzo Dipartimento della Regione Molise la lettera a mezzo pec, con cui ci viene richiesto, per il perfezionamento dell'iscrizione nel RUNTS, la modifica dell'articolo 14 del vigente statuto sociale e propone all'Assemblea di modificare lo Statuto sociale come da testo predisposto e consegnato a tutti i presenti

Egli fa presente la modifica è fondamentale per mantenere l'iscrizione nell'Albo provinciale delle ODV, oltre che per iscriversi nel futuro Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).





Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'assemblea, all'unanimità, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, il quale è esente sia dall'imposta di bollo che dall'imposta di registro (ex art.82, commi 3 e 5 del Codice del Terzo settore).

Non essendovi altro da deliberare e nessuno chiedendo la parola, la seduta viene tolta alle ore 21.30 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Dott. Giulio Farrocco

Il Segretario

Rag. Vincenzo Iannarelli

 **Agenzia delle Entrate**
DIREZIONE PROVINCIALE ICSERNIA
UFFICIO TERRITORIALE
REGISTRATO IL 28-3-2023
Al N° 160 Serie 3 e Esent



Il Funzionario (*)
(Michela Di Tata)

delega della Direttrice Provinciale (Elisabetta Colacci)

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "LA SQUADRA DEL CUORE - ODV"

ART. 1 (Denominazione e Sede)

 È costituita, ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente in materia, Associazione, non avendo personalità giuridica, denominata: LA SQUADRA DEL CUORE-ODV. Soltanto dopo l'iscrizione del presente Statuto nel Registro unico nazionale del Terzo settore, (RUNT) l'Associazione "LA SQUADRA DEL CUORE – ODV" di seguito indicata in forma breve come "Associazione" aggiungerà alla denominazione anche la locuzione/acronimo ETS. L'Associazione ha sede legale in via Aldo Moro snc, nel Comune di Cerro Al Volturno (IS) e opera nel territorio della Regione Molise. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 (Statuto)

L'Organizzazione di volontariato (di seguito, anche "Associazione") è disciplinata dal presente statuto, ed agisce ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (d'ora in avanti CTS), delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

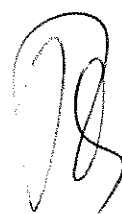
Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e in virtù delle previsioni contenute nell'art. 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 (Scopo, finalità e attività)

L'Associazione non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle attività di interesse generale previste dall'art. 5 del CTS, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati (o delle persone giuridiche aderenti agli enti associati), attuando le finalità e i principi generali, che qui integralmente si richiamano, contenuti negli artt. 1, 2 e 32 CTS. L'Associazione esercita, dunque, in via esclusiva o quanto meno principale, una o più attività di interesse generale:



- 
- a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2 della legge 8 novembre 2000 n. 328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104 e alla legge 22 giugno 2016, n. 112 e successive modificazioni;
 - b) Cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014 e successive modificazioni;
 - c) Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei minori;
 - d) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
 - e) Cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184. In modo particolare intende operare nel settore "BENEFICENZA" svolgendo le seguenti attività primarie:
 - 1) Raccolta fondi a scopo di beneficenza diretti a favore di bambini e persone svantaggiati (BENEFICENZA DIRETTA);
 - 2) Raccolta fondi al fine di attirare adozioni a distanza tramite Associazioni nazionali ed internazionali che realizzano programmi di utilità sociale (BENEFICENZA INDIRETTA).

Al fine del raggiungimento di tali scopi, l'Assemblea organizza anche partite di calcio amichevole tra Soci e/o squadre di calcio amatoriali e non. L'Associazione, inoltre, potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale di solidarietà sociale, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato e la stessa può essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

ART. 6 (Soci, ammissione degli associati)

Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche che, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione, condividendolo lo spirito e gli ideali, si impegnano concretamente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto.

L'ammissione all'Associazione è deliberata, in osservanza del principio di non discriminazione, dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. Le domande di ammissione a Socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per





Le obbligazioni dell'associato minorenni. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati a cura dello stesso Organo. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di Soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

Sono aderenti all'Associazione:

- a) I Soci Fondatori;
- b) I Soci Ordinari;
- c) I Soci Onorari.

Sono Soci Fondatori le persone che hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo;

Sono Soci Ordinari le persone che si impegnano a sostenere l'attività dell'Associazione per il conseguimento dei suoi scopi con una quota annua nella misura annualmente determinata dal Consiglio Direttivo.

Sono Soci Onorari le persone ed Enti che per motivi vari abbiano ricevuto annualmente tale nomina dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. Essi sono esonerati dal versamento della quota annuale.

ART. 7 (Diritti e doveri degli associati)

Tutti i Soci, in regola con il pagamento della quota sociale, hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti dalla data della convocazione della stessa;
- esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta da presentare al Presidente dell'Associazione.

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;



- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa, entro il termine stabilito, secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 8 (Qualità di volontario)

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

ART. 9 (Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, dimissioni volontarie, esclusione, mancato versamento della quota sociale. Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, che dovrà adottare apposita delibera e comunicarla all'interessato.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata all'associato. Le quote associative non sono trasferibili, rivalutabili e rimborsabili.

ART. 10 (Gli organi sociali)

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice-Presidente, il Tesoriere e il Segretario;
- il Revisore legale dei conti, obbligatorio al superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 31 CTS).

Tutte le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il compenso agli eventuali membri dell'organo di controllo in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2397, co. 2, codice civile. È riconosciuto, ai destinatari delle cariche sociali, il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione e preventivamente autorizzate dal Presidente dell'Associazione.



ART. 11 (Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano, è costituita dagli associati ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente, ovvero in caso di assenza, dal consigliere anziano.

L'Assemblea è convocata, per l'approvazione del bilancio d'esercizio, almeno una volta all'anno dal Presidente, o da chi ne fa le veci, in tutti i casi nei quali se ne ravvisi la necessità o quando ne fanno richiesta un decimo degli associati.

La convocazione deve avvenire mediante avviso scritto contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo e-mail/lettera cartacea o tramite social, spedita/divulgata almeno 8 giorni prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti gli associati.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

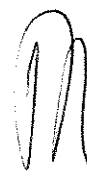
Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero di deleghe pari a 1 se il numero dei Soci non è superiore a 20. 2 se il numero dei Soci non è superiore a 35. 3 se il numero dei Soci è superiore a 35.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART.12 (Competenze inderogabili dell'Assemblea)

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;



- 
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sulla esclusione degli associati;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

ART. 13 (Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega. L'Assemblea delibera validamente, sia in prima convocazione che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50%+1 dei voti in proprio o per delega.

ART. 14 (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 5 a un massimo di 11 membri eletti dall'assemblea ogni 2 anni tra le persone fisiche associate, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. Per le cause di ineleggibilità e decadenza si applica l'art. 2382 codice civile, che qui si intende integralmente richiamato. Parimenti, al conflitto di interessi degli amministratori si applica, richiamandone integralmente il contenuto, l'art. 2475-ter del Codice Civile. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito.





Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea dei Soci, esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo. In caso di dimissioni o di decadenza di uno o più consiglieri, gli stessi verranno cooptati dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente in base alle esigenze, con proprio avviso, ovvero con avviso scritto o telefonico o a mezzo social, contenente l'ordine del giorno, o su richiesta della metà più uno dei suoi componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro giorni dal ricevimento della richiesta scritta, da far pervenire al Presidente. Perché la convocazione sia valida, occorre un preavviso di almeno 48 ore decorrenti dalla data della convocazione stessa.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione e sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti; sono presiedute dal Presidente o in sua assenza, dal vice presidente ovvero in caso di assenza dal consigliere anziano. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio Direttivo, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro dei verbali del Consiglio Direttivo e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario, saranno lette nella successiva seduta al 1° punto dell'Ordine del Giorno.

In caso di 3 assenze consecutive da parte di ciascun consigliere, è fatto l'obbligo al Presidente di richiamarlo, anche verbalmente; qualora l'assenza continua il consiglio ne prende atto, provvede alla sua sostituzione ed invita il Presidente a comunicare per iscritto la decadenza al consigliere.

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

- a) le nomine del vice-Presidente, del Segretario e del tesoriere dell'Associazione;
- b) le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
- c) le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- d) le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;



- 
- e) la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo;
 - f) la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;
 - g) la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
 - h) la fissazione delle quote sociali;
 - i) la facoltà di nominare, tra i Soci esterni al Consiglio Direttivo, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
 - j) la redazione e l'approvazione dei regolamenti amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;
 - k) la delibera sull'ammissione di nuovi Soci;
 - l) ogni funzione che lo Statuto e le leggi non attribuiscono ad altri organi.

Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanea della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il vice-Presidente o in subordine il consigliere anziano, dovrà convocare l'Assemblea entro 15 giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l'ordinaria amministrazione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 16 (Presidente e Vice-Presidente)

Il Presidente dell'Associazione rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il Presidente è eletto dall'Assemblea, a maggioranza dei presenti, tra i propri componenti.

Il Presidente resta in carica due anni e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi e convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato.





Il vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 (Segretario e Tesoriere)

Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto di mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e l'autorizzazione del Tesoriere al materiale pagamento.

Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione di controllo periodico delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Le funzioni di Segretario e di Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause dell'impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o vice-Presidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal vice-Presidente.

ART. 18 (Il Revisione legale dei conti)

Il Revisore Legale dei Conti è nominato nei casi previsti dall'art. 30 CTS, ed è obbligatorio al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1. Ad esso si applica l'art. 2339 del Codice Civile e deve essere scelto tra le categorie dei soggetti di cui all'art. 2397 comma 2 del Codice Civile.

Il Revisore Legale dei Conti:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- 
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
 - attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il Revisore Legale dei Conti può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 19 (Patrimonio e divieto di distribuzione degli utili)

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

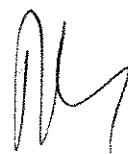
ART. 20 (Risorse economiche)

L'Associazione, con riguardo alle attività di interesse generale svolte, può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Essa può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento, e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 21 (I beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono alla stessa intestati.



I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 22 (Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro il 30 aprile dell'anno successivo cui si riferisce il consuntivo e deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

ART. 23 (Bilancio sociale)

Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017 e deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore, in osservanza della disciplina vigente. In tali casi l'Associazione dovrà ottemperare agli oneri di pubblicazione nel proprio sito internet delle informazioni e dei documenti previsti dall'art. 14 CTS.

ART. 24 (Libri sociali)

L'Associazione avrà cura di tenere i seguenti libri sociali:

1. il libro dei Soci;
2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
4. il registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
5. il registro delle scritture contabili;
6. il libro del Revisore Legale dei Conti.

Agli associati è riconosciuto il diritto di esaminare i libri sociali, attraverso espressa richiesta scritta indirizzata al Presidente.

ART. 25 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56, co. 1, del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.



Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART. 26 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione, nei limiti delle previsioni contenute nell'art. 17 CTS, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

ART. 27 (Personale retribuito)

L'Associazione potrà avvalersi di personale retribuito ai sensi dell'art. 33 CTS, nei limiti necessari al suo regolare funzionamento o in quelli necessari a qualificare o specializzare l'attività svolta.

Il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può, in ogni caso, essere superiore al limite del 50% del numero dei volontari.

I rapporti tra l'Associazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dalla stessa.

ART. 28 (Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 CTS.



ART. 29 (Assicurazione dell'Associazione)

L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 30 (Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni stabilite dall'Assemblea, o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale, nei modi e secondo le modalità previste dall'art. 9 CTS.

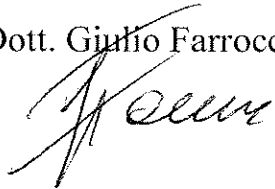
ART. 31 (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa rinvio alle normative vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Cerro Al Volturno 4 marzo 2023.

IL PRESIDENTE

Dott. Giulio Farrocco



IL SEGRETARIO

Rag. Vincenzo Iannarelli

